

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2874)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 7 marzo 1968 (V. Stampato n. 4973)*

presentato dal Ministro della Difesa

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 marzo 1968*

Trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali
di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono, dopo almeno tre mesi di servizio di prima nomina, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni cinque, non rinnovabile, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del predetto servizio di prima nomina.

L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dagli interessati dopo la nomina ad ufficiale o, per la Marina, ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

Art. 2.

Gli ufficiali ammessi alla ferma di cui al precedente articolo possono chiedere di es-

serne prosciolti. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Il Ministro può disporre il proscioglimento dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquisito l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Art. 3.

Al termine della ferma di cinque anni, in caso di proscioglimento per inabilità permanente al servizio incondizionato, ovvero in caso di proscioglimento volontario dopo aver compiuto almeno tre anni di servizio dalla data di decorrenza della ferma stessa, gli ufficiali di cui ai precedenti articoli hanno diritto ad un premio di lire 100.000 per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma non compete agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Art. 4.

Per quanto non previsto dai precedenti articoli valgono, nei confronti degli ufficiali di complemento assoggettati alla ferma volontaria, le norme vigenti presso ciascuna Forza armata.

Restano ferme le disposizioni di cui alle leggi 21 maggio 1960, n. 556, e 21 febbraio 1963, n. 249, relative al reclutamento degli ufficiali piloti di complemento, rispettivamente, dell'Aeronautica e della Marina, nonché quelle di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575.

Art. 5.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria di cui alla presente legge è fissato annualmente, per ciascuna Forza armata, dalla legge di bilancio.

Per l'anno 1968 il numero massimo degli ufficiali di cui al precedente comma è stabilito in 2.000 unità per l'Esercito, in 400 unità per la Marina e in 1.300 unità per l'Aeronautica.

Art. 6.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla data del 31 dicembre 1968 abbiano prestato, anche in più riprese, almeno cinque anni di servizio effettivo, escluso quello corrispondente alla ferma di leva, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in detta posizione, sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Gli ufficiali di cui al comma precedente appartenenti alle categorie della Riserva di Complemento e di grado inferiore a Tenente Colonnello possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione. L'avanzamento ha luogo ad anzianità senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo.

Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio nel grado rivestito.

Nei confronti degli ufficiali predetti sono utili a pensione i servizi militari comunque resi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento, ove già non effettuato, della ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro raggugliata agli stipendi percetti dagli interessati durante i periodi stessi. A detti ufficiali è estesa la disposizione dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.

Il Ministro può disporre il collocamento in congedo degli ufficiali di cui al presente articolo, anche prima del conseguimento del diritto a pensione, per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Gli ufficiali che siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquisito l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente loro spettante, sono collocati in congedo, anche prima del conseguimento del diritto a pensione, e collocati nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Art. 7.

Gli ufficiali di complemento richiamati o trattenuti in servizio che alla data del 31 marzo 1968 non si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo possono chiedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere ammessi, senza concorso, alla ferma volontaria di cui all'articolo 1; il periodo di servizio già prestato, escluso quello corrispondente alla ferma di leva, è computato ai fini della ferma volontaria.

Gli ufficiali di complemento della Marina che alla data del 31 marzo 1968, siano vincolati ad una delle rafferme previste dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, possono commutare tale rafferma nella ferma volontaria di cui all'articolo 1, nel termine e alle condizioni stabiliti al comma precedente.

Art. 8.

All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutabile in lire 588 milioni e 800 mila per l'esercizio finanziario 1968, sarà fatto fronte mediante riduzione del capitolo 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.